

Comunita' Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)
Statuto della Comunità Montana Valli Orco e Soana.

PREAMBOLO

La Comunità Montana Valli Orco e Soana, ente autonomo, quale proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo, ispirandosi ai principi dello Statuto della Regione Piemonte, ponendo a fondamento della propria attività amministrativa e di programmazione “L’Uomo” e “L’ambiente” e codificando la propria mission in “Una migliore qualità della vita, in un ambiente di qualità”, adotta il presente Statuto.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto con il termine:

- a) Comunità Montana si intende la “Comunità Montana Valli Orco e Soana”;
- b) Ordinamento degli Enti Locali si intende il Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna si intende il Testo Unico di cui alla Legge Regionale 2 luglio 1999 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;
- d) Legge istitutiva delle Comunità Montane si intende la Legge 3 Dicembre 1971, n. 1102;
- e) Consiglio si intende l’Organo Rappresentativo;
- f) Giunta si intende l’Organo Esecutivo;
- g) Albo Pretorio e Albo Informatico si intende “Albo”;
- h) Legge si intende la normativa statale e regionale;
- i) Regolamento si intende la regolamentazione statale e regionale.

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Natura giuridica

1. La Comunità Montana è costituita con Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 81 del 28 Agosto 2009, in attuazione del Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna, nonché, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio regionale n. 217-46169 del 3 Novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, tra i Comuni facenti parte della zona omogenea “Valli Orco e Soana” e precisamente: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.

2. La Comunità montana è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e del Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.

3. La Comunità montana è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

4. La Comunità montana è Unione di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi dell’Ordinamento degli Enti Locali e del Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

5. La Comunità montana è Ente di Bonifica ai sensi della Legge istitutiva e svolge le funzioni di Consorzio di Bonifica ai sensi del Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna, al fine di

garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio assicurando, in particolare, il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

6. La Comunità Montana, su delega di tutti i Comuni ricompresi nel bacino imbrifero montano del Torrente Orco, svolge le funzioni di Consorzio di Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco.

Art. 2

Finalità

1. La Comunità Montana, nello svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalla Legge, delle funzioni proprie ad essa attribuite dalla Legge, di ogni altra funzione conferita dalla Provincia e dalla Regione, delle funzioni e dei servizi propri dei Comuni ad essa assegnati tramite delega, delle funzioni per le quali la normativa regionale dispone l'esercizio obbligatorio in forma associata, si propone, in particolare, di:

- a) promuovere lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente;
- b) concorrere, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla salvaguardia dell'ambiente;
- c) promuovere l'innovazione nel settore dell'informazione e della comunicazione tecnologica;
- d) promuovere la gestione, in forma associata, di funzioni e servizi comunali;
- e) assicurare, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio;
- f) erogare, nell'ottica del processo di miglioramento continuo, i servizi secondo elevati standard di qualità;
- g) concorrere alla riduzione della "marginalità didattica" mediante concreti interventi in favore dei plessi scolastici di montagna;
- h) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione della cultura e della lingua "francoprovenzale";
- i) promuovere, secondo i principi dello sviluppo sostenibile, l'utilizzo delle risorse naturali presenti sul territorio;
- l) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi e supporti tecnici e nel quadro di una economia montana integrata ed attualizzata secondo i vigenti cicli economici, le iniziative economiche sia pubbliche che private idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona montana.

Art. 3

Strumenti

1. La Comunità Montana realizza le finalità di cui al precedente articolo due del presente Statuto, in particolare, attraverso:

- a) l'adozione degli atti di pianificazione e di programmazione annuale e pluriennale previsti dal Testo Unico dalle leggi regionali sulla montagna;
- b) l'adozione degli atti di programmazione annuale e pluriennale previsti in materia di opere e lavori pubblici con particolare riguardo alla protezione dal rischio idrogeologico;
- c) la promozione della costituzione di forme associative di natura giuridica sia privata che pubblica;
- d) la costituzione di società a capitale interamente pubblico o misto per lo svolgimento di attività strumentali o per l'attuazione di finalità istituzionali, nonché, per l'erogazione di servizi pubblici e la produzione di servizi di interesse generale;
- e) la realizzazione delle infrastrutture necessarie per consentire alla popolazione migliori condizioni di permanenza nell'ambiente montano;
- f) l'attuazione degli interventi previsti dal Testo Unico dalle leggi regionali sulla montagna.

Art. 4

Funzioni proprie

1. La Comunità Montana gestisce le funzioni proprie di cui al Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.
2. La Comunità Montana, in attuazione dei principi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, svolge le funzioni proprie, sotto indicate, secondo le modalità a fianco delle stesse segnate:
 - a) energia: promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili valorizzando, in particolare, l'impiego delle biomasse, delle risorse idriche ed eoliche, nonché, dell'energia solare-termica;
 - b) patrimonio forestale: incentiva la gestione economico-sostenibile del patrimonio forestale promuovendo la costituzione di apposite forme associative, la gestione multifunzionale delle foreste, lo sviluppo delle filiere legno-energia, la crescita e la qualificazione professionale delle imprese e degli addetti forestali, nonché, la "certificazione forestale", secondo le vigenti norme tecniche internazionali;
 - c) produzioni tipiche: tutela e valorizza le produzioni agricole e il patrimonio enogastronomico promuovendo l'agricoltura del territorio, la multifunzionalità delle aziende rurali, la rete delle fattorie didattiche e/o sociali;
 - d) artigianato artistico e tipico: provvede, anche di concerto con altri enti operanti sul territorio, all'adozione di "disciplinari" propedeutici all'assegnazione di marchi collettivi di qualità; favorisce, inoltre, lo sviluppo dell'imprenditoria artigianale, agricola, commerciale e del terziario, con particolare riferimento alla categoria dei "giovani imprenditori" e delle "micro imprese" istituendo, in base alle coperture di bilancio, appositi "fondi di rotazione" al fine di incentivare la realizzazione di investimenti secondo gli standard di qualità di settore;
 - e) turismo: garantisce lo sviluppo e il sostegno delle attività di accoglienza turistica, organizzando servizi di informazione e di promozione dell'offerta turistica e sportiva, sia estiva che invernale, anche sottoforma di partenariati pubblico-privati.

Art. 5

Sede e segni distintivi

1. La Comunità Montana ha sede legale nel Comune di Locana.
2. Gli Organi della Comunità Montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede legale.
3. Con deliberazione del Consiglio, la Comunità Montana può dotarsi di un proprio gonfalone e di un proprio stemma.
4. Con Regolamento sono disciplinati l'uso del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma, anche in modalità informatica, nonché degli altri "marchi" e/o segni distintivi della Comunità Montana.
5. Il Consiglio può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, disporre il trasferimento e/o la modifica della sede legale.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6

Organi

1. Sono Organi della Comunità Montana il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Il Consiglio e la Giunta sono composti dai Consiglieri e dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana.
3. Nella composizione degli Organi deve essere tenuto in considerazione, se ed in quanto concretamente applicabile, il principio delle pari opportunità.

Art. 7

Il Consiglio

1. Le modalità di composizione e di elezione del Consiglio sono stabilite dal Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

Art. 7-bis

La prima seduta

1. Il Consiglio, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sono stati presenti reclami, deve esaminare le condizioni del Presidente e dei Consiglieri e dichiarare la ineleggibilità e/o la incompatibilità degli stessi quando sussista una delle cause previste dall'Ordinamento degli Enti Locali.
2. La seduta nella quale si procede alla convalida degli eletti è presieduta dal Presidente neo eletto.
3. Il Consiglio, dopo aver effettuata la convalida degli eletti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, prende atto, senza approvazione, della comunicazione da parte del Presidente neo eletto circa la composizione della Giunta.
4. Il Consiglio provvede, infine, alla discussione ed alla approvazione del programma strategico di mandato amministrativo.

Art. 7-bis/1

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio, nella sua prima seduta, può procedere all'elezione del proprio Presidente che dura in carica per tutta la durata di cui all'art. 7, c. 2, del presente Statuto.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene con voto palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Il Presidente del Consiglio deve, in modo imparziale, garantire il regolare funzionamento del Collegio, fornendo, su richiesta, un'adeguata informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio sottoscrive l'ordine del giorno e l'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio, nonché, unitamente al Direttore, le deliberazioni adottate dallo stesso organo.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente della Comunità Montana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di Ordine del Giorno; riceve, inoltre, le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Comunità Montana.
7. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta degli stessi.

Art. 7-ter

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Il Consiglio può essere, inoltre, convocato dal Presidente su richiesta di un quinto dei componenti assegnati, sempreché le questioni da iscriverne all'ordine del giorno rientrino tra le competenze del Consiglio stesso.
3. Nella fattispecie di cui comma 2 del presente articolo, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la relativa richiesta al Registro di Protocollo.
4. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente su richiesta del Revisore del Conto quando il medesimo deve presentare referto su gravi irregolarità nella gestione dell'Ente.

Art. 7-quater

Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente; è in facoltà del Presidente consultare preventivamente i Capigruppo Consiliari.
2. L'ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo almeno il giorno antecedente la seduta.

Art. 7-quinquies

Avviso di Convocazione

1. L'avviso di convocazione delle sedute del Consiglio deve contenere, a pena di invalidità delle medesime, i seguenti elementi:

- a) il luogo della riunione;
 - b) il tipo di convocazione: prima o seconda;
 - c) l'ora di svolgimento dell'adunanza;
 - d) l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno).
2. L'avviso di convocazione, formato dagli elementi di cui al precedente comma 1 del presente articolo, deve essere "recapitato" al domicilio dei Consiglieri a cura dei Messi Comunali che dichiarano per iscritto l'avvenuta consegna. Il "recapito" dell'avviso di convocazione può avvenire anche tramite il Servizio Postale di Stato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
3. L'avviso di convocazione deve essere "recapitato" al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
- a) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno; ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. L'avviso di convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, deve, inoltre, essere inviato ai Comuni membri affinché sia affisso ai rispettivi Albi.
5. Il termine che deve decorrere per la consegna dell'avviso di convocazione ai consiglieri deve essere libero e, quindi, non deve comprendere né il giorno iniziale di recapito dell'avviso né quello finale di svolgimento della seduta consiliare.

Art. 7-sexies

Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio

1. Salvo che sia richiesta una maggioranza speciale e/o qualificata, il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati computando anche il Presidente.
2. Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti assegnati computando anche il Presidente.
3. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo prima di tre giorni da quella precedente.
4. Per convocare la seduta di seconda convocazione è necessario:
 - a) che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata;
 - b) che la stessa sia andata deserta per il mancato raggiungimento del quorum previsto dal comma 1 del presente articolo o per l'abbandono dell'aula di tanti Consiglieri facendo, in tal modo, venir meno lo stesso quorum.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) i Consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione.I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di proposte di deliberazione riguardanti interessi propri o di loro parenti e/o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della trattazione e specifici interessi di Consiglieri o dei loro parenti o affini sino al quarto grado.
6. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi dall'aula delle adunanze hanno l'obbligo di informare il Direttore che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7-septies

Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni assunte dal Consiglio si intendono approvate quando hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Nel numero dei votanti si calcolano anche quelli che hanno espresso voti non validi o schede bianche.

2. Nel caso in cui una proposta di deliberazione abbia ottenuto voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti, la stessa non può considerarsi approvata e non è preclusa la possibilità per il Consiglio di ripronunciarsi, nella stessa seduta, per una sola volta. Nel caso delle nomine prevale il requisito dell'anzianità d'età.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 7-octies

Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Nel caso in cui debbano essere formulati valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta riservata.

3. Il Presidente può richiedere la presenza degli Agenti di Polizia dei Comuni membri.

Art. 7-novies

Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese sia per alzata di mano che per appello nominale.

2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto, in tal caso con l'assistenza di tre Consiglieri – Scrutatori nominati dal Presidente, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Nelle votazioni effettuate mediante schede, le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana ed esercita il controllo sull'attuazione di tale indirizzo.

2. Il Consiglio ha competenza in ordine ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente nonché quelli dei soggetti pubblici e/o privati cui la Comunità Montana partecipa, aderisce o costituisce;

b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;

c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;

d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e l'adozione del relativo "Disciplinare";

e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;

g) i conti consuntivi;

h) la contrazione di mutui e apertura di credito non prevista espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e la partecipazione a società di capitali sia interamente pubbliche che miste;

- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
 - n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei dipendenti titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di servizio;
 - o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
 - p) la nomina del revisore contabile;
 - q) l'affidamento del servizio di tesoreria;
 - r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica, ove previsti, ai sensi della Legge;
 - s) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
 - t) la verifica degli equilibri di bilancio ed i relativi provvedimenti di riequilibrio;
 - u) l'individuazione dei modelli per la gestione dei servizi pubblici, dei servizi di interesse generale, per l'attuazione delle funzioni istituzionali e per la produzione di beni e servizi di carattere strumentale.
3. Il Consiglio, oltre agli atti di cui al precedente comma 2 del presente articolo, ha competenza all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti specificatamente dalla Legge.

Art. 9

Status dei Consiglieri

1. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del Regolamento di cui al successivo articolo 11 del presente Statuto.

Art. 9-bis

Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed acquisite immediatamente al Registro di Protocollo della Comunità Montana nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al Registro di Protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla data di acquisizione al Registro di Protocollo dell'Ente delle dimissioni dalla carica di Consigliere, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione quale risulta dal Registro di Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

Art. 9-ter

Lo scioglimento anticipato del Consiglio

1. Il Consiglio viene sciolto in via anticipata per il verificarsi delle seguenti condizioni oltre a quelle espressamente previste dalla Legge:

a) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati ed assunti immediatamente al Registro di Protocollo dell'Ente, della metà più uno dei componenti assegnati computando, a tal fine, anche il Presidente;

b) riduzione, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio, computando, a tal fine, anche il Presidente.

2. Ricorrendo le condizioni di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1, del presente articolo, il Direttore, entro sette giorni dal verificarsi delle situazioni di cui sopra, ne dà immediata comunicazione alla Regione per l'adozione dei successivi atti di competenza.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari formati dai consiglieri delle liste che concorrono alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal Regolamento di cui al successivo art. 11 del presente Statuto nel rispetto dei seguenti principi:

a. tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo che è rappresentato da un capogruppo;

b. i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;

c. i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.

Art. 10-bis

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, nel proprio seno, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo articolo 11 del presente Statuto, apposite Commissioni.

2. Il Consiglio può nominare, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 11 del presente Statuto, speciali Commissioni di controllo o di garanzia la cui presidenza spetta, se presenti, alle minoranze consiliari.

3. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti, con le modalità di cui al Regolamento del successivo articolo 11 del presente Statuto, Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione qualora lo richieda il Presidente o un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 11 del presente Statuto, istituisce la Commissione che ha il compito di promuovere condizioni di pari opportunità fra Uomo e Donna ai sensi dell'art. 51 della Costituzione e della Legge.

Art. 10-ter

Consulta dei Consiglieri

1. Il Consiglio istituisce, con le modalità di cui al Regolamento di cui al successivo articolo 11 del presente Statuto, la "Consulta dei Consiglieri", organo consultivo che rappresenta i Consiglieri Comunali non eletti in seno al Consiglio della Comunità Montana.

2. Ogni Comune membro potrà designare al massimo due rappresentanti tenendo conto delle minoranze, se presenti.

3. La "Consulta dei Consiglieri" provvederà, con le modalità di cui al Regolamento del successivo articolo 11, a designare il proprio "Referente" che può essere invitato, senza diritto di voto, a partecipare alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento disciplinante la propria organizzazione e il proprio funzionamento; con la stessa maggioranza, il Consiglio provvede alle eventuali modifiche e/o integrazioni.

Art. 11-bis

Sedute straordinarie del Consiglio

in video-conferenza

1. In casi di assoluta urgenza e necessità e qualora eventi imprevedibili non consentano ai Consiglieri di raggiungere la Sede ove è fissata l'adunanza, la seduta del Consiglio può svolgersi anche con la tecnica della video-conferenza.
2. Le votazioni avranno luogo esclusivamente per appello nominale.
3. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di cui al precedente art. 11 del presente Statuto, disciplina, in dettaglio, le modalità tecniche per lo svolgimento delle sedute consiliari in video conferenza. Ogni Comune verrà dotato della strumentazione necessaria per garantire lo svolgimento delle sedute.

Art. 12

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da un numero massimo di 4 Assessori.
2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vice-Presidente.
3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità Montana. Deve essere, inoltre, assicurato il rispetto del principio delle pari-opportunità ove concretamente esercitabile.

Art. 13

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:
 - a) ad adottare tutti gli atti che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente e nelle attribuzioni affidate dall'Ordinamento degli Enti Locali e dal presente Statuto, al Direttore ed ai dipendenti titolari di posizione organizzativa e/o responsabili di servizio;
 - b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla Legge;
 - c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio, nonché gli "Accordi" di cui alla normativa sul procedimento amministrativo;
 - d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
 - e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma strategico di mandato amministrativo;
 - g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore, dei titolari delle posizioni organizzative e dei responsabili di servizio;
 - h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - i) ad approvare il Regolamento di Organizzazione;
 - j) alla definizione triennale della dotazione organica e del fabbisogno di personale;
 - k) ad adottare il Piano Esecutivo di Gestione;
 - l) a prendere atto del Piano degli Obiettivi redatto, in conformità del Piano Esecutivo di Gestione, dal Direttore.

Art. 14

Regolamento sul funzionamento della Giunta

1. La Giunta provvede con proprio Regolamento a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dal presente Statuto.

Art. 14-bis

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi Organi.
2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di

sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore, senza computare, a tal fine, il Presidente e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Consiglio è sciolto. Il Direttore provvede, entro sette giorni, a dare comunicazione alla Regione per la nomina del Commissario. Analoga procedura si adotta in tutti i casi in cui l'Ordinamento degli Enti Locali prevede lo scioglimento e la sospensione degli Organi collegiali.

Art. 15 Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché, all'esecuzione degli atti ed all'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla Legge, dai Regolamenti e dallo Statuto.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate nel precedente comma uno del presente articolo, il Presidente, in particolare:

- a. rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b. firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla Legge, dai Regolamenti o dallo Statuto, nell'interesse della Comunità montana;
- c. nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
- d. può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- e. convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate; può incaricare i Consiglieri dello svolgimento, senza rilevanza esterna, di appositi compiti istituzionali;
- f. convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla Legge al Consigliere più anziano;
- g. firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore-verbalizzante;
- h. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché in all'attuazione della Legge, dei Regolamenti e delle Direttive dell'Unione Europea;
- i. coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può, in ogni momento, sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- j. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- k. adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
- l. promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;
- m. può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
- n. promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità Montana stessa;
- o. riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
- p. indice i referendum, deliberati dal Consiglio;

- q. stipula Accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli Accordi di Programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
- r. provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di Legge, di Regolamento o dello Statuto;
- s. provvede, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
- t. rappresenta la Comunità Montana, previa autorizzazione della Giunta, nei giudizi attivi e passivi; può stare in giudizio, nominando il Legale di fiducia con proprio Decreto nei casi di urgenza, fatta salva la successiva conferma da parte della Giunta;
- u. può delegare al Direttore la rappresentanza dell'Ente nei giudizi tributari di ogni ordine e grado;
- v. può delegare, inoltre, al Direttore la dichiarazione ex art. 547 del Codice di Procedura Civile.

Art. 16

Assemblea dei Sindaci – Competenze

1. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
2. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità Montana che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.
3. Il Presidente della Comunità Montana può richiedere, in via consultiva, all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con proprio parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 17

Assemblea dei Sindaci – Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.
2. All'Assemblea dei Sindaci possono, altresì, partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia, su invito del Presidente.
3. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente della Comunità Montana a condizione che il medesimo rivesta la carica di Sindaco. In caso di assenza e/o di impedimento, il Presidente può delegare la funzione di Presidente dell'Assemblea ad altro componente purché sia Sindaco.
4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni, a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardino persone, l'Assemblea decide a scrutinio segreto.
5. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito Regolamento adottato dal Consiglio della Comunità Montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il Regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

TITOLO III

Organizzazione amministrativa

Art. 18

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità Montana informa la propria attività, nei confronti della collettività montana, al principio della trasparenza assumendolo quale strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità Montana è improntata a favore della cultura dell'integrità.

3. Il Regolamento di Organizzazione, adottato dalla Giunta, dovrà tener conto dei seguenti criteri fondamentali:

- a) l'organizzazione del lavoro deve essere correlata al conseguimento di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
- b) l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa;
- c) la selettività e la concorsualità delle progressioni di carriera;
- d) il riconoscimento di meriti e demeriti;
- e) la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi di posizione organizzativa, di responsabile di servizio, di alta professionalità e dirigenziali;
- f) il rafforzamento dell'autonomia dei poteri e della responsabilità dei titolari di posizione organizzativa e/o di servizio, di alta professionalità e di incarichi dirigenziali;
- g) l'incremento dell'efficienza del lavoro promuovendo la "cultura del risultato" anziché la "cultura dell'atto"
- h) la formazione professionale deve essere strutturata secondo la logica del "sapere", "saper fare" e "saper essere".

Art. 19

Direttore

1. La Comunità montana si dota di un Direttore che svolge anche le funzioni di Segretario Generale.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione, sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente, di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, in particolare:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;
- b) predisporre i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di Leggi, del presente Statuto e dei Regolamenti, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;
- b1) definisce il Piano degli Obiettivi;
- c) organizza il personale ai sensi del relativo Regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana, per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli Organi dell'Ente;
- d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto di lavori, di servizi e di forniture;
- e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità di cui al Regolamento di Organizzazione;
- f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla Legge e dal Regolamento.

6. Il Direttore definisce il sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni del personale, degli uffici e della Comunità Montana nel suo complesso.

Art. 19-bis

Incarichi di Posizione Organizzativa – di Responsabili di servizio e di alta professionalità

1. Il Regolamento di Organizzazione prevede, tra l'altro, le modalità di affidamento degli incarichi di posizione organizzativa, di responsabili di servizio e di alta professionalità secondo le procedure stabilite dalla Legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 19-ter

Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di titolare di posizione organizzativa, di responsabile di servizio, di alta professionalità o di qualifica dirigenziale, può avvenire anche mediante contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. La durata dell'incarico non può essere superiore al mandato amministrativo del Presidente della Comunità Montana.

Art. 19-quater

Dirigenti

1. Il Regolamento di Organizzazione stabilisce, fra l'altro, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte professionalità, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 19-quinquies

Albo delle Pubblicazioni

1. Gli atti e i provvedimenti, sia monocratici che collegiali, della Comunità Montana sono pubblicati all'Albo per la durata di quindici giorni fatti salvi periodi diversi stabiliti dalla Legge.

2. Gli atti e i provvedimenti di altri Enti, sia pubblici che privati, trasmessi alla Comunità Montana per la relativa pubblicazione, sono affissi all'Albo per la durata richiesta.

3. Gli atti gestionali meramente esecutivi o confermativi di altri atti non sono soggetti alla pubblicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene dedicata un'apposita sezione del sito istituzionale di facile accesso e di immediata visibilità.

5. Il Regolamento di Organizzazione individua le modalità di conferimento dell'incarico di "Responsabile del funzionamento e della tenuta dell'Albo".

TITOLO IV

ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 20

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale sono assunti, nelle forme previste dalla Legge, con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia, efficienza ed economicità. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio e della particolare conformazione morfologica del medesimo.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi, sono corredate da uno studio di fattibilità che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai

proventi, ai ricavi o ai benefici attesi in raffronto ai criteri di cui al comma due del presente articolo. In caso di costituzione di società di capitali, sia interamente pubblica che mista, dovrà essere verificata, preliminarmente, la condizione di “stretta necessità” ovvero la valutazione del legame esistente fra l’attività economica, individuata nell’oggetto sociale, e le funzioni istituzionali della Comunità Montana sempre in base ad un’analisi costi/benefici indicante, inoltre, i punti di forza e di debolezza.

Art. 21

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione della specifica normativa in favore delle zone montane, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico.
2. Il Regolamento per l’esecuzione, in economia, dei lavori e per l’acquisizione di beni e servizi disciplina, in dettaglio, le modalità di affidamento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21-bis

Interventi in economia in favore dei Comuni membri con il metodo dell’amministrazione diretta

1. La Comunità Montana può eseguire, a mezzo del personale dipendente e delle proprie dotazioni strumentali, lavori ed interventi in favore dei Comuni membri.
2. Il Regolamento per l’esecuzione, in economia, dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi disciplina, in dettaglio, le modalità di svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 22

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi dei programmi regionali di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla Legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.
4. Il Consiglio adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione alla Provincia per l'approvazione.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione, della Comunità montana ed indica l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti, in modo indicativo e non esaustivo, alle seguenti materie:
 - risorse idriche ed energie rinnovabili;
 - sviluppo dell’offerta turistica;
 - valorizzazione delle produzioni agro-silvo pastorali ed artigianali;
 - filiera forestale;
 - manutenzione ordinaria del Territorio mediante l’impiego delle risorse provenienti dal ciclo integrato delle acque.

Art. 23

Carta di destinazione d’uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola, denominata “carta di destinazione d’uso del suolo”, contenente gli indirizzi fondamentali dell’organizzazione territoriale nell’area di competenza che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma 1 del presente articolo individua le aree di prevalente interesse agro silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi uno e due del presente articolo concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano.

Art. 24

Progetti speciali integrati

1. La Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d’intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.
3. Qualora il progetto speciale integrato, candidato a selezione, di concerto con il Comune proponente, non ottenga il relativo cofinanziamento regionale, lo stesso progetto non può essere immediatamente ripresentato in concorso al fine di dare a tutti i Comuni la possibilità di proporre le proposte progettuali di cui al comma 1 del presente articolo

Art. 25

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del presente articolo, i Consigli Comunali approvano un “Disciplinare”, definito dalla Comunità montana d’intesa con i Comuni membri, che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.
3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l’ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso, il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell’Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.
4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l’attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio – economico, purché i Comuni garantiscano con risorse proprie i piani di ammortamento dei finanziamenti a lungo termine.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 26

Principi

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.
2. A tal fine la Comunità montana:

- a. assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b. attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- c. persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d. favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare della associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e. provvede alla consultazione della popolazione;
- f. prevede il referendum consultivo.

Art. 27

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana garantisce alla popolazione una costante e capillare informazione sulle proprie attività istituzionali mediante pubblicazione degli atti e delle notizie sul proprio sito istituzionale nonché attraverso appositi comunicati e conferenze stampa.
2. La Comunità Montana pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.

Art. 28

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. È garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.
4. L'esercizio del diritto di accesso agli atti è disciplinato dal Regolamento.

Art. 29

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 30

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tariffe, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. Nella stessa giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.

6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il Consiglio deve deliberare sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI

Contributi, sussidi ed ausili economico/ finanziari

Criteri generali

Art. 30-bis

Contributi

1. L'erogazione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati deve corrispondere al criterio di pubblica utilità.
2. Il Regolamento dispone, in dettaglio, i presupposti, i motivi e le modalità per l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I contributi sono erogati con Deliberazione della Giunta.
4. Alle associazioni e ad altri organismi ed enti pubblici e privati senza fini di lucro, purché non svolgano preminente attività commerciale individuata ai sensi del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione di specifici progetti ed iniziative che devono rientrare nei fini istituzionali della Comunità Montana. Apposite Convenzioni possono prevedere il carattere continuativo dei contributi.
5. In deroga a quanto previsto dal Regolamento, possono essere erogati contributi a soggetti che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 4 del presente articolo, purché esplicitamente autorizzati con deliberazione del Consiglio che deve puntualmente indicare i motivi straordinari, di necessità e/o di urgenza.
6. Annualmente viene pubblicato l'elenco dei beneficiari dei contributi e delle altre sovvenzioni.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 31

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione/inserzione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
3. Le modifiche od integrazioni dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta, in prima od in eventuale seconda convocazione, nella seduta in cui per la prima volta l'argomento é posto all'ordine del giorno, la votazione é ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale, assoluta, esclusivamente, mediante pubblicazione degli atti nell'apposita sezione del sito istituzionale, continua ad essere destinato, presso la Sede della Comunità Montana, un apposito spazio per la pubblicazione, in formato cartaceo, degli atti, avvisi e documenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 32

Sistema elettorale della Comunità Montana

1. La disciplina del sistema elettorale della Comunità Montana è prevista nell'apposito Regolamento regionale.

Art. 33

Regolamenti

1. I Regolamenti, in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, devono essere adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Fino all'adeguamento di cui al comma 1 del presente articolo, restano in vigore le sole norme compatibili con il presente Statuto.

Art. 34

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme contenute nell'Ordinamento degli Enti Locali, alle disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi regionali sulla montagna, alla Legge istitutiva nonché, ai relativi Regolamenti di attuazione.